



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) MINNECI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CETRA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENINCASA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore BENINCASA MAURIZIO

Seduta del 16/07/2020

FATTO

Il cliente deduce di essere titolare di un buono fruttifero postale della serie Q/P, emesso in data 13.01.1988; che a fronte della richiesta di riscossione del buono, l'intermediario provvedeva al rimborso dei rendimenti del titolo in misura inferiore rispetto a quanto dovuto; che, in particolare, per il periodo dal 21° al 30° anno, devono essere applicate le (migliori) condizioni di rendimento stampate sul retro del titolo.

Esperito senza successo il reclamo, chiede il riconoscimento dei rendimenti dal 21° al 30° nella misura riportata sul titolo.

L'intermediario con le controdeduzioni osserva che il buono appartiene alla serie Q, i cui buoni sono stati emessi su supporto cartaceo della precedente serie P; che i rendimenti sono quelli previsti dal D.M. 13.06.1986, che stabiliva i tassi di interesse da applicare sino al 20° anno (con interesse composto) e l'importo bimestrale da corrispondere dal 21° anno sino al 30° calcolato sulla base dell'interesse (semplice) corrisposto al 20° anno; che il menzionato decreto non prevedeva l'apposizione di un timbro relativo agli importi da corrispondersi bimestralmente dal 21° al 30° anno; che per tale periodo il decreto istitutivo della serie prevede un tasso del 12%; che la giurisprudenza di legittimità e di merito ha confermato la correttezza della condotta dell'intermediario.

Chiede, pertanto, il rigetto del ricorso.

Con le repliche la parte ricorrente ribadisce la propria posizione.

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie**DIRITTO**

Il Collegio osserva che oggetto della presente controversia è il BFP n. ***039, del valore di £ 2.000.000 emesso in data 13.1.1988 ed appartenente alla serie Q/P.

Il Collegio rileva come l'appartenenza alla serie Q/P del buono in questione risulti dal relativo timbro apposto sul retro del titolo, originariamente emesso sul modulo della precedente serie "P". Come noto, la possibilità di usare i moduli cartacei recanti le condizioni della precedente serie "P" anche per l'emissione di nuovi buoni fruttiferi a condizioni diverse da quelle originariamente indicate è espressamente prevista dall'art. 5 dello stesso D.M., ai sensi del quale "Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera Q, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi".

Occorre osservare, tuttavia, che nella timbratura sovrapposta dall'ufficio postale manca l'indicazione specifica del tasso di interessi per il periodo dal 21° al 30° anno (laddove, la tabella ministeriale specificava il tasso di interessi anche per il periodo dal 21° al 31° anno). Dal punto di vista formale e letterale l'unico riferimento al rendimento del titolo per il periodo dal 21° al 30° anno rimane quello originario risultante dalla tabella stampata a tergo. Pertanto, il Collegio ritiene che, nonostante l'intervenuto decreto ministeriale, l'intermediario non abbia diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali relative al rendimento del titolo (mancando la parte relativa al periodo dal 21° al 30° anno) e che tale comportamento abbia creato un falso affidamento nel ricorrente sottoscrittore dei titoli. Di conseguenza, in relazione al periodo indicato, non si può ritenere ammissibile la possibilità di eterointegrazione del contratto in base al regime speciale dei buoni in controversia introdotto dal D.M.13.06.1986 e al ricorrente devono essere riconosciute le condizioni contrattualmente convenute e descritte sui titoli stessi; nello specifico, deve essere riconosciuto a vantaggio del ricorrente dal 21° al 30° anno il rendimento stampato originariamente a tergo del titolo, poiché non sussistono atti regolamentari successivi all'emissione che abbiano legittimamente modificato le condizioni di emissione (cfr. Coll. Milano, decisioni nn. 2987/2018; 5699/2015, 5108/2015 e 475/2013; v. anche Coll. Roma, n. 226/2013).

Quanto appena esposto trova conferma in una recente decisione del Collegio di Coordinamento (decisione n. 6140/2020).

In relazione a quanto precede questo Collegio riconosce il diritto del ricorrente a ottenere, come richiesto, l'applicazione delle condizioni riportate sul retro del Buono in questione per quanto riguarda gli interessi relativi al periodo dal 21° al 30° anno.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'intermediario applichi le condizioni riportate sul retro del titolo, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA